

ASTE
GIUDIZIARIE®

Procedimento unitario R.G. n. 48-1/2024

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

ASTE
GIUDIZIARIE®

riunito in camera di consiglio e così composto:

ASTE
GIUDIZIARIE®

dott. Paolo Rampini
dott. Andrea Carena
dott. Daniele Dagna

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ASTE
GIUDIZIARIE®

N. 39/2024 Sent.

N. _____ Cron.

N. 40/2024 Rep.

N. 23/2024 Liq. Giud.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Premesso che la [REDACTED]
[REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n. [REDACTED] in
persona del suo amministratore unico [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Gramaglia (C.F.
GRM DRA 58H08 B111Q) ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in [REDACTED]
[REDACTED], PEC: dario.gramaglia@ordineavvocatialba.eu, come da procura in atti,
ha chiesto dichiararsi nei propri confronti l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale;

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del Giudice Delegato;

esaminata la documentazione della Camera di commercio;

considerato che la società non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un
anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

rilevato che, nel corso del procedimento unitario, si è costituita la società [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di socio della [REDACTED] (della quale detiene una quota di partecipazione

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



pari al 49%), eccependo l'inammissibilità dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, siccome proposta da soggetto di privo di legittimazione, e chiedendone comunque il rigetto, previa concessione di un termine a difesa;



considerato che, all'udienza dell'8.7.2024, la società ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento dell'istanza (rappresentando, peraltro, ragioni di urgenza e formulando, per il caso di mancata definizione immediata del procedimento unitario, istanza di concessione di misure di protezione del patrimonio), alla quale ha dichiarato di aderire il curatore del fallimento [REDACTED] società, quest'ultima, titolare di una quota di partecipazione della [REDACTED] pari al 51%, mentre la [REDACTED] ha ribadito la propria opposizione;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in [REDACTED] comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale, come da visura in atti;



ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, desumibile dalle risultanze del Registro delle Imprese e dalla mancata contestazione circa la sussistenza degli indici stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 14/2019;



rilevato che dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalla istante società, nonché dalle informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, risulta documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 15, ult. co., l. fall.;




si osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione formulata dal socio intervenuto [REDACTED] con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione dell'amministratore della società [REDACTED] a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Tale eccezione, ad avviso di questo Tribunale, appare infondata.



Secondo il consolidato, e qui condiviso, insegnamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, formatosi sotto la vigenza della precedente legge fallimentare, ma certamente applicabile anche al nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (ricalcando, l'art. 37 c.c.i.i., in modo sostanzialmente specularmente quanto già previsto dall'art. 6 l.f., laddove è prevista, senza alcuna distinzione o precisazione, la possibilità del "ricorso del debitore"), *"Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di*





rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata" (così: Cass. n. 19983/2009; conforme, tra le altre, Cass. n. 10523/2019). Né può ritenersi, come affermato dalla difesa della ██████████ ██████████, che, ove ritenuta l'istanza dell'amministratore alla stregua di una mera dichiarazione di scienza, la stessa non integrerebbe idoneo atto di impulso, impedendo, così, al Tribunale (privo, al riguardo, di poteri ufficiosi) di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'amministratore e legale rappresentante della società, infatti, è destinatario del potere/dovere di richiedere il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della società che versi in stato di insolvenza (v. Cass. n. 10523/2019, cit.), con la conseguenza che il sistema non potrebbe dirsi coerente ove non fosse consentito al medesimo l'esercizio di tale potere e, al tempo stesso, l'assunzione della relativa responsabilità.

Nessuna disposizione normativa, peraltro, prevede, in deroga ai generali principi che regolano l'amministrazione e la rappresentanza delle persone giuridiche, che la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale sia approvata dall'assemblea.

Nel caso di specie, oltretutto, dalla documentazione in atti risulta che l'amministratore era (ed è) munito anche di pieni poteri di straordinaria amministrazione.

Per le ragioni che precedono, deve quindi ritenersi sussistente la legittimazione ad agire in capo al ricorrente.

Né rileva, in senso contrario, il fatto che il socio ██████████ abbia esperito, nei confronti dell'amministratore, azione di responsabilità per mala gestio ex art 2476 c.c., con richiesta di revoca dalla carica. Tale azione, infatti, è stata proposta dopo l'instaurazione del presente procedimento unitario (il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato depositato in data 14.6.2024, mentre l'atto di citazione relativo al giudizio di responsabilità reca la data del 4.7.2024, e la comunicazione di accettazione dello stesso da parte della cancelleria del Tribunale di Torino risulta essere stata inviata in data 8.7.2024). L'eventuale revoca dell'amministratore non avrebbe, in ogni caso, efficacia retroattiva, con la conseguenza che la legittimazione dell'amministratore che ha proposto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non può, ad oggi, essere messa in dubbio.

Proseguendo nell'esame delle difese svolte dalla ██████████ si osserva come del tutto irrilevanti risultino le doglianze relative alla dedotta "strumentalità" dell'azione qui in esame. Il predetto socio, infatti, non ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, o, comunque, dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ma si è limitato a lamentare la condotta negligente,



è financo in mala fede, dell'amministratore, la cui istanza sarebbe stata proposta per fini estranei all'interesse sociale.

Tali deduzioni risultano eccentriche rispetto alla decisione che questo Tribunale è chiamato ad assumere, dovendo, in questa sede, accertarsi unicamente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria.

E' peraltro evidente che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, ogni profilo inerente l'eventuale responsabilità dell'amministratore in relazione ai denunciati atti di *mala gestio* sarà comunque rimessa all'attento vaglio degli organi della procedura.

Non può ritenersi, infine, fondata l'ulteriore eccezione relativa alla dedotta violazione del diritto di difesa. Il socio [REDACTED], infatti, non ha indicato, se non genericamente, quali sarebbero gli atti e i documenti necessari per articolare adeguata e pertinente difesa nel presente procedimento unitario (avente ad oggetto, ripetesi, la sola verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale, nonché dello stato di insolvenza), il cui accesso gli sarebbe stato negato. La pressoché totalità delle doglianze mosse al riguardo risulta infatti inerente, ancora una volta, alla dedotta mala gestio dell'attuale amministratore e alla non imputabilità dello stato di decozione ai precedenti amministratori, circostanze che, tuttavia, per le ragioni già esposte in precedenza, non rilevano in questa sede.

Né sono stati comunque indicati, specificamente, documenti la cui acquisizione risulterebbe utile ai fini dell'istruttoria che il Tribunale è chiamato a compiere nel procedimento unitario.

Per le ragioni ora esposte, e considerata anche l'urgenza di provvedere, stante la pendenza di procedure esecutive, non si ritiene pertanto necessaria la concessione di un ulteriore termine a difesa, non avendo il socio che ne ha fatto richiesta contestato la sussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né indicato quali documenti, ove acquisiti, potrebbero fondare tale contestazione.

Da ultimo, si evidenzia come [REDACTED] non abbia peraltro concretamente proposto, a fronte della grave esposizione debitoria risultante dalla documentazione in atti, un proprio intervento economico, volto a consentire l'immediato adempimento delle obbligazioni scadute.

Ciò posto, e venendo al merito:

ritenuto che, sotto il profilo oggettivo, la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dalle dichiarazioni ampiamente ammissive rassegnate dalla stessa società nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale cui si rimanda, nonché dalla documentazione in atti, dalla quale risulta l'esistenza di ingenti debiti scaduti (che hanno determinato, tra l'altro, l'attivazione di procedure esecutive da



ASTE
GIUDIZIARIE®

parte dell'agente della riscossione, e ammontando il complessivo debito dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziale ad oltre 700.000,00 euro, già interamente iscritto a ruolo), nonché l'avvenuta totale erosione del patrimonio netto della società (che risulta sensibilmente negativo, come evidenziato dai bilanci prodotti), e l'assenza di flussi di entrata idonei a garantire il ripianamento dei propri debiti;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n. [REDACTED] in persona del suo amministratore pro tempore;

NOMINA

Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e l'avv. Roberto Ponchione del Foro di Asti, noto all'Ufficio, curatore

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

FISSA

il giorno 9.12.2024, ore 10,20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASSEGNA

ASTE
GIUDIZIARIE®

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Asti, 10/7/2024

Il Giudice Estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Paolo Rampin

TRIBUNALE di ASTI
Depositato in Cancelleria
Il Funzionario, il 11.07.24